

SCHEDA 03

I SOGGETTI DELLA SICUREZZA

3.1 - Il Datore di lavoro - DL

Il Datore di lavoro è secondo il Decreto Legislativo il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, ovvero il soggetto dotato di poteri decisionali che ha responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva (articolo 2).

Uno dei principali obblighi a carico del Datore di lavoro è costituito dall'elaborazione del "*documento della valutazione dei rischi*" basato sul monitoraggio di ambienti e posti di lavoro, attrezzature, impianti e sostanze e nella verifica della loro conformità alle norme di legge e di buona tecnica, nonché sulla stima dell'incidenza dei fattori organizzativi e di quelli interattivi con l'uomo. Il documento viene elaborato con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente e previa consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

La valutazione dovrà essere aggiornata in relazione ai cambiamenti più significativi dei processi produttivi e dell'assetto organizzativo dell'azienda, atti ad incidere sull'esposizione a rischio dei lavoratori.

Almeno una volta l'anno è indetta dal Datore di lavoro una riunione, con la partecipazione anche dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, volta a verificare lo stato di attuazione dei programmi e l'efficacia delle misure di protezione e prevenzione adottate.

Il regolamento in materia di tutela della salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Università degli Studi di Bergamo in vigore dal **10 ottobre 2007** e pubblicato sul sito UNIBG individua quale Datore di lavoro

- il **Direttore Generale** per l'insieme dei Servizi e uffici individuati dal Regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- il **Direttore di Dipartimento** per i laboratori di Ingegneria e, con responsabilità solidale rispetto a questi ultimi, i responsabili dell'attività didattica e di ricerca che utilizzano i laboratori
- Per tutte le altre strutture didattiche e di ricerca le funzioni di datore di lavoro sono attribuite al **Rettore**.

3.2 - Il Servizio di Prevenzione e Protezione - SPP

L'articolo 31 del Decreto Legislativo 81/2008 prevede che il Datore di lavoro organizzi il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP). A tale scopo esso designa per l'espletamento dei compiti previsti, una o più persone da lui dipendenti, tra cui il Responsabile del Servizio in possesso di attitudini e capacità adeguate.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, sotto il coordinamento del RSPP, svolge funzioni di supporto per il Datore di lavoro e in particolare provvede a:

- a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro;
- b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborazione delle procedure di sicurezza;
- d) proposte di programmi di formazione ed informazione dei lavoratori;
- e) partecipazione alle consultazioni annuali in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- f) fornire ai lavoratori, su incarico del D.L., le informazioni di cui all'art. 37.

Con specifica convenzione l'Università degli Studi di Bergamo ha affidato la funzione di Servizio di Prevenzione e Protezione ad Ateneo Servizi Strumentali.

e-mail - servizio.prevenzione@unibg.it

sito web - www.unibg.it/spp

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Ing. *Francesco Lanorte* – **e-mail** francesco.lanorte@unibg.it

http://www.unibg.it/struttura/struttura.asp?cerca=ateneo_prevenzione_intro

3.2 - Il Medico competente - MC

Nel caso in cui sussistono situazioni o lavorazioni che possono comportare rischi per la salute dei lavoratori e per le quali sia necessario attuare la sorveglianza sanitaria, il Datore di lavoro è tenuto a nominare un medico competente, munito di particolari titoli.

La sorveglianza sanitaria comprende: gli accertamenti preventivi ai fini della valutazione dell'idoneità dei lavoratori alla mansione specifica; gli accertamenti periodici per controllarne lo stato di salute nel tempo.

3.3 - I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - RLS

I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza esplicano la funzione di tutela dei diritti dei lavoratori alla sicurezza e con il loro contributo promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro ed ha il dovere di avvertire il Datore di lavoro delle inosservanze e dei rischi rilevati.

A tal fine egli riceve una formazione adeguata e dispone del tempo e dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3.4 – Il lavoratore

Il lavoratore è, ovviamente, il principale interlocutore dei soggetti responsabili dell'attuazione della sicurezza individuati dalla legge e, fondamentale innovazione, è considerato soggetto non più passivo, da tutelare, ma impegnato in un ruolo attivo per salvaguardare la propria e altrui salute .

Nei confronti del lavoratore esiste pertanto, da parte del Datore di lavoro e del Responsabile da questo nominato, un obbligo d'informazione, formazione sui pericoli e sui rischi connessi con l'attività lavorativa e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Il Datore di lavoro deve altresì dotare il lavoratore dei mezzi necessari e adeguati per tutelare la propria ed altrui sicurezza